

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2950

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLAJANNI, REICHLIN, BARCA, AMENDOLA, BORRACCINO, CARDIA, CATALDO, CICERONE, CIRILLO, CONTE, D'ANGELO, D'AURIA, DI BENEDETTO, di MARINO, DI MAURO, D'IPPOLITO, ESPOSTO, FERRETTI, FIUMANO', FOSCARINI, GIANNINI, GIUDICEANDREA, GRAMEGNA, GRANATA, GUGLIELMINO, GULLO, JACAZZI, LAMANNA, MACALUSO, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MARRAS, MASCOLO, MICELI, MONASTERIO, NAPOLITANO GIORGIO, PASCARELLO, PEZZINO, PIRASTU, PISCITELLO, PISTILLO, RAUCCI, SCIONTI, SCIPIONI, SCUTARI, SPECCHIO, SPECIALE, TEDESCHI, TRAINA, TRIPODI GIROLAMO, TUCCARI, VETRANO

Presentata il 23 dicembre 1970

Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — È convinzione ormai largamente diffusa che debba considerarsi concluso un ciclo dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Il fatto reale ormai inconfutabile che sottintende a questo giudizio è l'impossibilità di considerare l'intervento nel Mezzogiorno come un intervento straordinario, o se si vuole, aggiuntivo, rispetto all'intervento pubblico ordinario. Dalla legge di istituzione della Cassa fino alla legge 717 del 1965 ai tentativi empirici di cosiddetta contrattazione programmata, la caratteristica costante dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno, quali che siano le cose dette in contrario, è stata quella di mantenersi su terreni rigorosamente settoriali, senza mai affrontare il nodo del problema meridionale che consiste nel rapporto, nell'interdipendenza strettissima, tra sviluppo e arretratezza in diverse parti del paese.

Il rifiuto ad affrontare il problema del Mezzogiorno attraverso la riforma della struttura economica nazionale ha così inevitabilmente condotto ad una serie di bilanci negativi che periodicamente sono stati ripetuti sulle condizioni del Mezzogiorno. La storia della politica meridionalistica dei governi che si sono succeduti dopo il 1950 è fatta di un insieme di annunci di svolte e di bilanci spesso sconsolati, quando non si voglia tener conto della pura e semplice propaganda elettorale. Così alla prima più rozza fase delle dotazioni di infrastrutture come obiettivo essenziale della politica meridionalista, ha fatto seguito il tentativo dei poli di sviluppo, e successivamente quella del piano di coordinamento, per concludere con la contrattazione programmata. Ad ognuno di questi tentativi ha fatto puntualmente riscontro l'inevitabile bilancio negativo, da cui appariva chiaro che

infrastrutture, concentrazione o coordinamento di interventi non erano sufficienti a mettere in moto un meccanismo di sviluppo che modificasse sostanzialmente la posizione del Mezzogiorno nella società nazionale.

Vale la pena di ricordare che tutti i tentativi di affinamento di politiche di intervento sono stati condotti dallo stesso gruppo dirigente che per un ventennio ha diretto la politica meridionalista anche quando le maggioranze governative cambiavano. La partecipazione socialista al governo non ha cambiato questo stato di cose, anzi la prospettiva della partecipazione al governo è stata presentata all'epoca del primo centro-sinistra come un passaggio dalla sterile contestazione, populistica si diceva persino, alla concretezza del fare da posizioni di governo. Ma il tentativo di rompere con la tradizione della sinistra meridionalista, radicata nella politica di riforme, riforma agraria in testa, e nelle partecipazioni popolari attraverso movimenti di massa, non ha portato a quell'epoca i socialisti all'elaborazione di una propria posizione, molto difficile ad individuarsi d'altronde, ma li ha condotti alla sostanziale accettazione moderata che ha continuato a sovrintendere a tutta la politica meridionalista dei governi di centro sinistra. Per averne una prova evidente basta rileggere i capitoli « meridionalisti » del progetto Giolitti e del piano Pieraccini che ricalcano tutta l'impostazione dettata da Saraceno, da Colombo, da Pastore con la loro coorte di tecnici sussidiari.

Alla base di questa elaborazione moderata è stata sempre la concezione che bisognava evitare ogni trasformazione strutturale e quindi che lo sviluppo del Mezzogiorno doveva essere affidato alle forze economiche capitaliste. A queste bisognava offrire un ambiente meglio dotato di infrastrutture, o un insieme di industrie di base da cui partire per uno sviluppo industriale (poli di sviluppo), o un intervento pubblico meglio organizzato in cui il capitalismo di Stato potesse essere la struttura portante per un impegno capitalistico (incentivi e piano di coordinamento), o con la contrattazione dell'intervento pubblico perché gli incentivi o gli interventi nelle infrastrutture potessero essere non più generici ma concordati sulla esatta misura richiesta. Alle forze capitaliste è stata offerta la disponibilità di notevoli fonti di finanziamento statale e incentivi, spesso scandalosi, nelle regioni a statuto speciale, e garantita ogni autonomia decisionale. Tutti i governi dal 1950 ad oggi si sono rifiutati di portare avanti la politica di riforma agraria, offrendo così alle forze

dominanti la garanzia più tangibile di una rinuncia ad una politica di riforme.

I risultati di questa politica stanno davanti agli occhi di tutti in questi giorni, nell'ultima tornata di bilanci negativi. Non ci tratteremo sulla documentazione della situazione meridionale tanto i suoi termini sono noti e drammatici, dopo i fatti politici degli ultimi due anni, dall'ondata di lotte per l'abolizione delle zone salariali, ai fatti di Reggio Calabria.

2. — Al convincimento della necessità di una svolta nella politica meridionalista non si arriva soltanto attraverso la constatazione quantitativa del fallimento di venti anni di politica governativa. Gli avvenimenti di questi ultimi anni hanno messo in luce le tare profonde dell'espansione monopolistica in tutto il paese e l'ampiezza delle contraddizioni che impediscono perfino il mantenimento di tassi accettabili di sviluppo per l'intero sistema economico.

È andato apparendo sempre più chiaro che la questione meridionale non può in alcun modo essere considerata come il frutto di un divario quantitativo di sviluppo, da correggere con qualche espediente tecnico, ma una caratteristica intrinseca dell'evoluzione economica dell'intero paese, le cui conseguenze non colpiscono soltanto il Mezzogiorno ma l'intero sviluppo economico italiano.

È per questi motivi che la nuova maggiore consapevolezza della questione meridionale come questione nazionale si è andata facendo strada insieme con l'avanzare della politica di riforme e di programmazione, sotto la spinta diretta delle lotte di grandi masse operaie e contadine, e di movimenti di popolo meridionale riconducibili anch'essi sotto questo segno. La degradazione della condizione operaia nelle città del Nord, conseguenza della questione meridionale, è stata affrontata con nuovo vigore dai movimenti diretti dai sindacati per una politica di riforme. Le stesse difficoltà della ripresa della produzione industriale appaiono come conseguenza della politica di investimenti praticata nell'ultimo decennio, fondata sulla concentrazione territoriale.

Nello stesso tempo la istituzione delle regioni ha portato in primo piano i protagonisti potenziali della politica di programmazione, provocando una contraddizione immediata, anche se ancora latente, con il sistema dell'intervento straordinario diretto dal centro. Già la semplice elaborazione dei piani

di sviluppo dei CRPE meridionali, pur piena di pecche e di velleità di ricerca di astratti schemi di sviluppo regionali, ha rappresentato un censimento di rivendicazione e di obiettivi. Ogni regione ha fatto il proprio bilancio delle forze di lavoro, dell'emigrazione, delle risorse disponibili e la conclusione che si può trarre da un esame dell'insieme di questi piani conferma la necessità di un profondo mutamento nell'insieme della politica economica nazionale per affrontare il problema meridionale. Ma è soprattutto l'intreccio nuovo tra le forze politiche e sociali che si stabilisce nelle regioni a recare un colpo alla passività dei gruppi dirigenti meridionali, adagiati sull'intervento straordinario dal centro, e ad imporre la necessità di un diverso indirizzo. Quanto questo giudizio sia fondato, può essere riscontrato nelle vicende ultime della Sicilia e della Sardegna, con l'insorgere di crisi politiche sempre più difficili da ricomporre.

Naturalmente ciò non significa che la necessità di un mutamento di indirizzo sia ormai universalmente riconosciuta e che a questo si possa andare senza scosse. Intendiamo dire soltanto che esistono condizioni perché l'attacco contro il vecchio indirizzo centralizzatore dell'intervento straordinario venga condotto con possibilità di successo, da più parti, il collegamento con movimenti reali nel paese e con una elaborazione culturale più aggiornata e consapevole.

Che nel Governo esistano forze che restano tenacemente abbarbicate al vecchio schema può essere documentato dal fatto che non si è ancora avuta al momento in cui presentiamo la presente proposta di legge alcuna iniziativa in proposito, malgrado l'annuncio più volte fatto in questo senso. Tale mancanza di iniziativa ha creato anche la situazione di una carenza di possibilità di finanziamento di nuove iniziative, con la scadenza dei finanziamenti della Cassa al 31 dicembre 1970. Uniche disponibilità per finanziare nuove iniziative per il 1971 sono quelle introdotte dalla battaglia parlamentare dell'opposizione nel decreto. Ora certamente questa non può essere pura e semplice trascuratezza. Si tratta invece a nostro avviso di una nuova manifestazione dell'incapacità del Governo di operare scelte precise in materia di politica di riforme e di programmazione. Le informazioni di cui si è potuto disporre sulle elaborazioni compiute in sede di ministero per il Mezzogiorno sono quanto mai preoccupanti e non c'è da stupirsi se esse hanno incontrato anche all'interno della

maggioranza una notevole resistenza, fino ad impedirne l'approvazione in sede di Consiglio di ministri.

3. — Con la presente proposta di legge il gruppo comunista intende dare un contributo ad una ripresa immediata del dibattito parlamentare sull'intervento nel Mezzogiorno, ripresa che non può essere subordinata al raggiungimento di un compromesso tra le forze della maggioranza. Già la scadenza dei finanziamenti della Cassa è un fatto che aggiunge nuova gravità alla situazione. Non si può nemmeno accettare una discussione che si limiti al rifinanziamento della Cassa, accantonando i problemi di fondo, che inevitabilmente si riproporrebbero con urgenza anche maggiore.

Oltre ad affrontare il problema urgente del rifinanziamento è quindi nostro intendimento sottoporre al confronto con le altre forze politiche una proposta elaborata sull'organizzazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che la nostra proposta va inquadrata in una più ampia cornice politica: quella della politica di riforme e di programmazione che costituisce, per così dire, il merito della politica di intervento pubblico nel Mezzogiorno. Le proposte comuniste su questa politica sono largamente note e su di esse non ci dilunghiamo. Sottolineiamo soltanto che la nostra proposta intende raffigurare un meccanismo di intervento fondato su uno sviluppo della partecipazione delle regioni e nello stesso tempo fortemente ricordato alla programmazione nazionale.

4. — Nel titolo I si propongono così le norme che riguardano il Mezzogiorno nella programmazione nazionale. Il programma nazionale dovrà evidenziare gli obiettivi di occupazione, di trasformazione delle strutture agricole, di investimenti industriali ed infrastrutturali. Non è un particolare piano meridionale che si propone, ma un evidenziamento puntuale degli obiettivi che l'intera programmazione nazionale si propone per il Mezzogiorno. Si propone così lo scioglimento del comitato dei ministri per il Mezzogiorno e la abolizione del ministro per l'intervento straordinario, e la riconduzione dei loro poteri rispettivamente al CIPE ed al ministro per il bilancio e la programmazione. Ma nello stesso tempo si propone la costituzione di una commissione per il Mezzogiorno, dotata di ampi poteri consultivi e di iniziativa, costituita dai rappresentanti delle regioni, per poter avere in sede di elaborazione della programmazione

nazionale un organo democratico rappresentativo del Mezzogiorno che partecipi effettivamente a questa elaborazione.

Anche per la spesa pubblica si propone un evidenziamento particolare del programma di spesa per il Mezzogiorno. Il coordinamento della spesa statale con quella delle regioni è affidato alla Commissione per il Mezzogiorno, che lo attua nel solo modo costituzionalmente corretto, avanzando cioè proposte al Parlamento ed alle regioni.

Si intende così arrivare ad una unicità di responsabilità nella programmazione nazionale, facendo scomparire anche nelle forme istituzionali ogni traccia di intervento straordinario, mantenendo però, anzi allargando, una partecipazione democratica specificamente meridionale alla elaborazione del programma nazionale.

5. — Nel titolo II la durata della Cassa viene fissata fino al 31 dicembre 1971, in modo da non avere un vuoto di attività, mentre nel successivo titolo V si propone il finanziamento dell'attività della Cassa per il 1971, con la specificazione della spesa di 150 miliardi per l'attuazione di infrastrutture inerenti a programmi di investimenti industriali approvati dal CIPE. I poteri della Cassa in quanto organo erogatore di spesa vengono trasferiti alle regioni, e per l'agricoltura agli enti di sviluppo. Le partecipazioni della Cassa negli enti e nelle società di promozione dello sviluppo economico (FINAM, FORMEZ, ISVEIMER, IRFIS, CIS, IASM, INSUD) vengono trasferiti alle regioni interessate o quando abbiano carattere interregionale all'insieme delle regioni interessate.

Vengono sciolti i consorzi di sviluppo industriale, che hanno dato una prova largamente negativa, e sostituiti da consorzi di enti territoriali, comuni e provincie, che operano in

comprensori delimitati dalle regioni, e che vengono così gli organi di base della programmazione dell'assetto territoriale.

6. — Col titolo III si propone la costituzione di un fondo nazionale per gli incentivi e le partecipazioni a iniziative per lo sviluppo economico. Si è inteso così configurare uno strumento che consentisse una manovra centrale ed anche un regime di incentivi coerente per l'insieme del territorio meridionale. Il controllo sull'impiego del fondo dovrebbe essere esercitato dal Parlamento in sede di dichiarazione annuale previsionale e programmatica, oltre che dalla Commissione per il Mezzogiorno. Dovrebbe anche essere raggiunto lo obiettivo di impedire il proliferare di leggende particolari di incentivazione, riconducendo ogni incentivazione all'impiego del fondo.

7. — Si propone infine la istituzione di una agenzia (ISVEM) per l'intervento nello sviluppo economico. Tale agenzia dovrebbe avere il carattere di impresa, e quindi essere costituita con un fondo di dotazione, ed avere la possibilità di intervenire in modo agile, al di fuori di ogni pastoia democratica. L'ISVEM dovrebbe essere diretto da un consiglio di amministrazione formato da rappresentanti delle regioni, ed avere come unici committenti lo Stato, le regioni, gli enti locali. Attività dell'ISVEM dovrebbero essere l'esecuzione di opere pubbliche e di piani integrati di sviluppo, consentendogli anche l'anticipazione dei fondi necessari, allo scopo di accelerare le procedure. Avrebbe anche la facoltà di essere il consulente economico delle regioni nella elaborazione di programmi, e nella redazione di progetti. All'ISVEM dovrebbe affluire tutta la esperienza accumulata nella Cassa per il Mezzogiorno, che costituisce un patrimonio non indifferente di capacità e di conoscenze.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

SULLA PROGRAMMAZIONE
NEL MEZZOGIORNO

ART. 1.

*(Norme per il Mezzogiorno
nel programma economico nazionale).*

Per il territorio di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il programma economico nazionale fissa per ogni quinquennio:

gli obiettivi di occupazione;

le direttive generali della politica agricola per quanto riguarda, in particolare, le conversioni colturali, lo sviluppo dell'associazionismo contadino, l'avvio al superamento dei contratti agrari e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

i programmi di sviluppo industriali per settore;

le opere infrastrutturali a carattere interregionale da eseguire;

la politica del credito;

il volume degli investimenti produttivi e sociali pubblici e privati da attuare.

La relazione sull'attuazione del programma economico nazionale viene presentata al Parlamento dal ministro del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ciascun anno.

La Commissione per il Mezzogiorno di cui all'articolo 4 avanza osservazioni e proposte al Parlamento in merito a tale relazione.

ART. 2.

*(Coordinamento della spesa pubblica
nel Mezzogiorno).*

Al fine del coordinamento della spesa dello Stato nel Mezzogiorno con quella delle regioni meridionali nei tre mesi precedenti dell'approvazione del programma economico nazionale il ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 4 un programma di spesa quinquennale, con l'indicazione della spesa delle singole amministrazioni statali per le regioni meridionali.

Le regioni meridionali trasmettono anch'esse i propri piani di spesa alla Commissione di cui al successivo articolo 3, che avanza proposte in tal senso al Parlamento e ai Consigli regionali.

ART. 3.

(Commissione per il Mezzogiorno).

Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituita la Commissione per il Mezzogiorno formata da rappresentanti dei Consigli regionali del Mezzogiorno, ivi compresi i rappresentanti delle minoranze, nelle seguenti proporzioni: Sicilia, Campania, Puglia, 4 rappresentanti ciascuna; Sardegna, Abruzzo, Calabria 3 rappresentanti ciascuna; Basilicata e Molise 2 rappresentanti ciascuna.

I Consigli regionali possono sostituire i propri rappresentanti in ogni momento.

La Commissione elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario.

La Commissione è convocata dal Presidente.

ART. 4.

(Attribuzioni della Commissione per il Mezzogiorno).

La Commissione per il Mezzogiorno:

procede all'esame delle proposte di programma economico nazionale ed avanza al Parlamento osservazioni e proposte al riguardo;

esamina i programmi quinquennali di spesa delle amministrazioni dello Stato e delle regioni e avanza proposte al Parlamento ed alle regioni al fine del coordinamento;

esamina i programmi d'investimento delle partecipazioni statali e degli enti pubblici economici ed esprime il proprio parere;

avanza proposte per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 14 della presente legge;

esprime il proprio parere sui criteri di concessione degli incentivi, delle agevolazioni tributarie, sull'ammontare dei tassi per il credito agevolato;

ha diritto di ottenere dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle regioni, dalle imprese pubbliche o private tutte le informazioni, documentazioni ed elementi sulla realizzazione dei piani.

ART. 5.

(Piani di coordinamento, Comitato dei ministri e ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Le attribuzioni del ministro e del comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, non devolute ad altri organi dalla presente legge, sono trasferiti rispettivamente al ministro del bilancio e della programmazione economica e al comitato interministeriale per la programmazione economica.

TITOLO II

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

ART. 6.

(Durata della Cassa per il Mezzogiorno).

L'articolo 16 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1971. A questa data lo Stato succede in tutti i rapporti riferibili alla Cassa per il Mezzogiorno ».

ART. 7.

(Soppressione di articoli del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno).

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono abrogati a partire dal 1° gennaio 1972.

ART. 8.

(Trasferimento delle partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno).

Le partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno di cui agli articoli 42, 49, 74, 96, 97, 98, 100, 127, 130 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono trasferite alle regioni.

Quando la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno sia in enti a carattere interregionale, essa viene ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione per il Mezzogiorno.

ART. 9.

(Opere di competenza degli enti locali).

L'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla regione ».

ART. 10.

(Formazione professionale).

Le competenze della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 131 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono trasferite alle regioni.

ART. 11.

(Trasferimento delle competenze in agricoltura).

Le attribuzioni della Cassa in materia di agricoltura di cui agli articoli 140, 141, 142, 143 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono trasferite alle regioni e agli enti di sviluppo dell'agricoltura.

ART. 12.

(Scioglimento dei consorzi per aree e nuclei di sviluppo e costituzione di consorzi comprensoriali).

Le norme relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriali sono abrogate.

I consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriali attualmente esistenti devono essere sciolti entro la data del 31 dicembre 1971.

Le regioni procedono all'individuazione nell'ambito del proprio territorio di comprensori che ne coprono tutta l'area. In detti comprensori la regione promuove la costituzione di consorzi di soli enti territoriali, sentiti i comuni interessati.

I consorzi comprensoriali redigono i piani regolatori per l'assetto del territorio compreso nel consorzio, ed esercitano le deleghe che vengono loro attribuite dalle regioni.

I piani regolatori vengono approvati dalle regioni.

Gli statuti del consorzio comprensoriale sono approvati dalla regione.

ART. 13.

(Trasferimento di competenze e patrimonio ai consorzi comprensoriali).

Le competenze ed il patrimonio dei consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale vengono trasferiti alle regioni e loro tramite ai consorzi comprensoriali di cui all'articolo precedente.

TITOLO III

FONDO PER LE INCENTIVAZIONI NEL MEZZOGIORNO E RISERVA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

ART. 14.

(Fondo per le incentivazioni nel Mezzogiorno).

Con il 1° gennaio 1972 è istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo a gestione separata da impiegare per:

- a) contributi sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio termine dalle regioni meridionali;
- b) contributi alle imprese per la realizzazione di nuovi impianti industriali;
- c) contributi alle regioni ed ai consorzi comprensoriali per l'esecuzione di piani funzionali di infrastrutture;
- d) contributi alle regioni ed ai consorzi comprensoriali per l'esecuzione di piani funzionali di attrezzature turistiche;
- e) eventuali assunzioni di partecipazioni dello Stato negli enti di cui all'articolo 8 e in finanziarie ed enti regionali.

L'ammontare e i criteri per l'impiego del fondo vengono proposti per ciascun esercizio al Parlamento in sede di dichiarazione previsionale e programmatica. Il voto del Parlamento su tali criteri impegna il Governo alla loro concreta adozione.

In ogni caso i criteri d'impiego del fondo debbono innanzitutto tener conto:

della necessità di favorire le iniziative industriali nei settori a più basso investimento per addetto;

dell'esigenza di investimenti ad elevato contenuto tecnologico e nei settori di più rapido sviluppo;

dall'esigenza di collegare le iniziative industriali con le strutture industriali di base esistenti e con la produzione agricola.

La Commissione per il Mezzogiorno esprime il giudizio di conformità dei piani funzionali e delle proposte di investimento col programma economico nazionale.

TITOLO IV

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO

ART. 15.

(Istituzione dell'ISVEM).

È istituito a partire dal 1° gennaio 1972 l'Istituto per lo sviluppo economico del Mezzogiorno (ISVEM), ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

L'ISVEM per incarico esclusivo delle regioni meridionali, dei consorzi comprensoriali, dei comuni e delle province delle regioni meridionali oltreché dello Stato ha facoltà:

a) di condurre ricerche di carattere economico per lo sviluppo del Mezzogiorno;

b) di elaborare piani economici e di assetto territoriale, e progetti esecutivi di opere anche di carattere interregionale;

c) di realizzare direttamente o mediante appalti opere pubbliche, sistemazioni dell'assetto territoriale, infrastrutture industriali e turistiche.

ART. 16.

(Ordinamento dell'ISVEM).

Organi dell'ISVEM sono il presidente, il comitato esecutivo di cinque componenti, il consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti di ciascuna delle regioni meridionali, nelle proporzioni indicate dall'articolo 3 della presente legge. Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Lo statuto dell'ISVEM viene proposto dal consiglio di amministrazione, sentita la Commissione per il Mezzogiorno di cui all'articolo 4. Esso è approvato dal Consiglio dei ministri.

ART. 17.

*(Fondo di dotazione dell'ISVEM
e norme finanziarie).*

All'ISVEM è conferito un fondo di dotazione di 50 miliardi. Per l'esecuzione delle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della presente legge l'ISVEM è autorizzato anche a contrarre mutui in Italia o all'estero, ad emettere obbligazioni assimilate ad ogni effetto alle cartelle fondiari ed ammesse di diritto alla quotazione in borsa, e fra i titoli su cui l'istituto di emissione può effettuare anticipazioni.

Il Ministro del tesoro può con proprio decreto concedere garanzie dello Stato, per operazioni effettuate dall'ISVEM. L'ISVEM gode, in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni previste dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

ART. 18.

Le tariffe delle prestazioni dell'ISVEM per i comuni e i consorzi comprensoriali delle regioni meridionali devono essere a misura fissa. Esse saranno determinate dal Consiglio dei ministri.

ART. 19.

*(Anticipazioni di somme
da parte dell'ISVEM).*

Per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali l'ISVEM è autorizzato ad anticipare le somme necessarie. A tal fine è autorizzato a scontare e cedere in garanzia presso il Consorzio di credito per le opere pubbliche, aziende di credito ed istituti finanziari e assicurativi in genere le somme stanziato dalle regioni, dallo Stato, dai consorzi comprensoriali, dai comuni, e dalle province.

TITOLO V

FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO 1971

ART. 20.

(Finanziamento opere di irrigazione).

Per l'esecuzione di opere di irrigazione e di sistemazione del suolo è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la somma di lire

150 miliardi per l'esercizio 1971 alla cui copertura si provvede con mutui da contrarre sul mercato finanziario.

ART. 21.

(Finanziamento di piani di infrastrutture industriali).

Per l'esecuzione di piani specifici di infrastrutture relative ad impianti industriali la cui esecuzione è stata approvata dal CIPE successivamente al 1° gennaio 1970, è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la somma di lire 150 miliardi per l'esercizio 1971, alla cui copertura si provvede con mutui da contrarre sul mercato finanziario.

ART. 22.

(Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno).

Per l'attuazione dei compili previsti dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, fatta esclusione per quanto disposto agli articoli 20 e 21 della presente legge, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore stanziamento di lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1971.

Alla copertura di detto stanziamento si provvede mediante prelievo sul fondo globale della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 23.

(Ripartizione delle spese tra le regioni).

La ripartizione delle spese di cui agli articoli 21, 22 e 23 tra le regioni meridionali viene effettuata dal CIPE, sentita la Commissione per il Mezzogiorno.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

ART. 24.

(Sistemazione del personale).

Il personale della Cassa per il Mezzogiorno passa alle dipendenze dell'ISVEM e delle amministrazioni dello Stato e delle regioni.

Lo stato giuridico ed economico sarà stabilito dalle rispettive amministrazioni d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.